Assicurativo.it

Riassicurazioni: Decreto Legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 - Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2008

di Spataro

Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE - Nella foto un giubotto di sicurezza ... per le imprese ... - photo credits to scol22

del 2008-05-09 su Assicurativo.it, oggi e' il 16.05.2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonche' delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle ComunitÃ europee (Legge comunitaria 2006), ed in particolare l'Allegato *A*;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari

esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* e' sostituita dalla seguente:
Â«*d)* attivitÃ riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;Â»;

b) la lettera *aa)* e' sostituita dalla seguente:
Â«*aa)* impresa di partecipazione assicurativa: una societÃ controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;Â»;

c) la lettera *bb)* e' sostituita dalla seguente:
Â«*bb)* impresa di partecipazione assicurativa mista: una societÃ controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;Â»;

d) dopo la lettera *cc)* sono inserite le seguenti:
Â«*cc-bis)* impresa di riassicurazione *captive*: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione *captive*;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la societÃ avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivitÃ riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *t)*, *aa)* e *cc)*;
3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE;Â»;

e) alla lettera *qq)*, il periodo: Â«. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio esteroÂ» e' soppresso;

f) dopo la lettera *vv)* sono inserite le seguenti:
Â«*vv-bis)* riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di *timing*, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;
vv-ter) societÃ veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalitÃ giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della societÃ veicolo;Â»;

g) alla lettera *ggg)*, le parole: Â«dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischioÂ» sono sostituite dalle seguenti: Â«dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione;Â».

Art. 2.
Riserve tecniche del lavoro indiretto

1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
Â«Art. 37-*bis* (*Riserve tecniche del lavoro indiretto*). - 1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivitÃ di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. Si applica l'articolo 64, comma 2.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 42-*bis*, comma 1, e 65, comma 3, le imprese costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruitÃ delle riserve del lavoro indiretto affinche' risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate.Â».

Art. 3.
Disposizioni in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituto dal seguente: Â«Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprietÃ dell'impresa.Â»;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Â«nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitarioÂ».

2. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
Â«Art. 42-*bis* (*Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto*). - 1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-*bis*. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonche' le tipologie, le modalitÃ , i limiti di impiego e le relative quote massime.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquiditÃ , sicurezza, qualitÃ , redditivitÃ e correlazione degli investimenti.
3. L'impresa e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.

Art. 42-*ter (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni)*. - 1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all'articolo 46, comma 3-*bis*, lettere *a)*, *b)* e *c)*, agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivitÃ di riassicurazione si applica l'articolo 65.
2. Gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivitÃ di assicurazione diretta senza possibilitÃ di trasferimenti.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 3, e comunque non oltre il 1Â° luglio 2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 42-*bis*, commi 2 e 3.Â».

Art. 4.
Margine di solvibilitÃ

1. L'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Â«, ne' classificate come riserve di perequazioneÂ»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Â«, nonche' a dedurre dal margine di solvibilitÃ richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle societÃ veicoloÂ».

2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
Â«Art. 44-*bis (Margine di solvibilitÃ delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attivitÃ riassicurative)*. - 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attivitÃ di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilitÃ applica gli articoli 66-*bis*, 66-*ter*, 66-

quater e 66-*quinquies* nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.Â».

3. All'articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
Â«3-*bis*. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l'attivitÃ di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attivitÃ esercitate, della quota di garanzia conformemente all'articolo 66-*sexies*, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.Â».

Art. 5.
Disposizioni in materia di accesso alle attivitÃ di riassicurazione

1. L'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: Â«, salvo quanto previsto dal comma 4Â» sono soppresse;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Â«Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attivitÃ svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE.Â»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: Â«relativamente all'assicurazione diretta.Â» sono soppresse;
d) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.

2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
Â«57-*bis (SocietÃ veicolo)*. - 1. L'esercizio dell'attivitÃ nel territorio della Repubblica da parte di societÃ veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attivitÃ da parte delle societÃ veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
a) la portata dell'autorizzazione;
b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
c) i requisiti di onorabilitÃ e di professionalitÃ dei gestori della societÃ veicolo;
d) i requisiti di professionalitÃ ed onorabilitÃ degli azionisti o dei titolari di una partecipazione rilevante nella societÃ veicolo;
e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
g) i requisiti di solvibilitÃ delle societÃ veicolo.Â».

Art. 6.
Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attivitÃ riassicurativa

1. All'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: Â«, nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.Â» sono sostituite dalle seguenti: Â«, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.Â».

2. All'articolo 59, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: Â«euro un milione e cinquecentomilaÂ» sono sostituite dalle seguenti: Â«euro tre milioniÂ».

3. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
Â«Art. 59-*bis (Estensione ad altri rami)*. - 1. L'impresa giÃ autorizzata all'esercizio dell'attivitÃ riassicurativa in uno o piÃ¹ rami vita o danni che intende estendere l'attivitÃ ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 59, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dÃ prova di disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilitÃ ed alla quota di garanzia.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivitÃ .
4. L'impresa non puÃ² estendere l'attivitÃ prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima.

Art. 59-*ter (AttivitÃ in regime di stabilimento in un altro Stato membro)*. - 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dÃ preventiva comunicazione all'ISVAP. Nella comunicazione e' indicato:
a) l'indirizzo della sede secondaria;

b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;
c) gli Stati membri in cui intende operare; d) un programma che illustri il tipo di attivitÃ che intende esercitare.
2. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autoritÃ di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. L'ISVAP informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'ISVAP. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autoritÃ competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

Art. 59-*quater (AttivitÃ in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)*. - 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attivitÃ in regime di libertÃ di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dÃ comunicazione all'ISVAP. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivitÃ , gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attivitÃ che intende esercitare.

Art. 59-*quinquies (AttivitÃ in uno Stato terzo)*. 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dÃ preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivitÃ presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertÃ di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-*quater*.Â».

Art. 7.
AttivitÃ in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo

1. L'articolo 60 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
Â«Art. 60 *(AttivitÃ in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro)*. - 1. L'accesso all'attivitÃ riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autoritÃ di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autoritÃ della Repubblica, nonche' quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivitÃ esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. L'impresa puÃ² insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivitÃ nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autoritÃ di vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all'ISVAP della comunicazione di cui al comma 1.
4. L'autoritÃ competente dello Stato membro di origine informa l'ISVAP, secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.Â».

2. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
Â«Art. 60-*bis (AttivitÃ in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)*. - 1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l'attivitÃ riassicurativa in regime di stabilimento, e' preventivamente autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivitÃ all'estero in regime di libertÃ di prestazione di servizi.
3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilitÃ e professionalitÃ previsti dall'articolo 76.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
5. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivitÃ ad altri rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-*bis*.Â».

3. All'articolo 61 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma: Â«1-*bis*. Ai fini dell'esercizio

dell'attivitÃ riassicurativa in regime di libertÃ di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 24, comma 4.Â».

Art. 8.
Regolamenti di attuazione

1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituto dal seguente:
Â«1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilitÃ per l'esercizio dell'attivitÃ riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-*bis*, 66-*ter*, 66-*quater*, 66-*quinquies*, 66-*sexies* e 66-*septies*, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.Â»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: Â«relativamente all'assicurazione diretta.Â» sono soppresse;
c) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso.

2. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
Â«Art. 64 *(Riserve tecniche)*. - 1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attivitÃ .
2. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato in conformitÃ agli articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.
3. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo il metodo n. 1 di cui al punto D dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE.
4. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivitÃ riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamitÃ naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralitÃ . Le condizioni e le modalitÃ per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamitÃ naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito 1'ISVAP.Â».

3. L'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
Â«Art. 65 *(Attivi a copertura delle riserve tecniche)*. - 1. Le riserve tecniche e le riserve di perequazione di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprietÃ dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa:
a) tiene conto del tipo di affari assunti e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo da garantire condizioni di sufficienza, liquiditÃ , sicurezza, qualitÃ , redditivitÃ e correlazione degli investimenti;
b) e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto;
c) assicura che gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
d) utilizza gli investimenti in strumenti derivati nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio. Gli strumenti derivati sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti che sono inclusi nella valutazione degli attivi dell'impresa. L'impresa deve evitare una eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte di altre operazioni derivate;
e) e' tenuta ad una adeguata diversificazione degli attivi in modo da evitare una eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa ad una eccessiva concentrazione di rischi.
2. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una societÃ controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societÃ controllata.
3. L'ISVAP con regolamento stabilisce ulteriori disposizioni di dettaglio in relazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Con il medesimo regolamento l'ISVAP fissa le condizioni per l'impiego di crediti vantati dalle imprese di riassicurazione verso le societÃ veicolo quali attivi a copertura delle riserve tecniche.
4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piÃ¹ attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 1, comunica all'impresa l'inammissibilitÃ ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.Â».

4. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
Â«Art. 65-*bis (Registro delle attivitÃ a copertura delle riserve tecniche)*. - 1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attivitÃ a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attivitÃ poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivitÃ di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivitÃ detenute dall'impresa di riassicurazione e non

iscritte nel registro.
3. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attivitÃ risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalitÃ e gli schemi per le comunicazioni periodiche.Â».

5. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: Â«e dei requisiti di adeguatezza patrimonialeÂ» sono sostituite dalle seguenti: Â«e della costituzione del margine di solvibilitaÂ».

6. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
Â«Art. 66-*bis (Margine di solvibilitÃ disponibile)*. 1. L'impresa di riassicurazione dispone costantemente di un margine di solvibilitÃ sufficiente per la complessiva attivitÃ esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero.
2. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione del margine di solvibilitÃ disponibile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
3. Il margine di solvibilitÃ disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puÃ² autorizzare a comprendere nel margine di solvibilitÃ disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP, con regolamento, individua gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa agli effetti del margine di solvibilitÃ , nel rispetto dei principi e delle opzioni previsti dalle modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria in materia di assicurazione diretta, introdotte dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Art. 66-*ter (Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari)*. - 1. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilitÃ disponibile, alle condizioni previste dall'articolo 45.
2. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilitÃ dell'impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilitÃ disponibile.
3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilitÃ corretta di un'impresa di riassicurazione e di solvibilitÃ della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.

Art. 66-*quater (Margine di solvibilitÃ richiesto)*. 1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per il calcolo del margine di solvibilitÃ richiesto, prevedendo che le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita determinano il margine di solvibilitÃ richiesto secondo i criteri stabiliti per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puÃ² autorizzare a dedurre dal margine di solvibilitÃ richiesto, quali importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle societÃ veicolo.

Art. 66-*quinquies (Margine di solvibilitÃ richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni)*. - 1. L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilitÃ disponibile per la somma dei margini di solvibilitÃ richiesti in relazione ad entrambe le attivitÃ riassicurative.
2. Nel caso in cui il margine di solvibilitÃ disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI.

Art. 66-*sexies (Ammontare della quota di garanzia)*. - 1. Un terzo del margine di solvibilitÃ richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale, non puÃ² essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia e' coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al regolamento previsto dall'articolo 66-*bis*, comma 5.
4. L'importo di cui al comma 2, e' aumentato annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al 5 per cento. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'incremento.

Art. 66-*septies (Riassicurazione finite)*. - 1. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attivitÃ di riassicurazione *finite* con riguardo a:
a) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
b) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
c) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
d) la costituzione di adeguate riserve tecniche;

e) gli attivi a copertura delle riserve tecniche, che tengano conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquiditÃ , la sicurezza, il rendimento e la congruenza degli investimenti;
f) regole concernenti il margine di solvibilitÃ disponibile, il margine di solvibilitÃ richiesto e la quota di garanzia che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione *finite*.Â».

7. Il regolamento di cui all'articolo 65, comma 3, del codice delle assicurazioni private, come introdotto dal comma 3 del presente articolo e' adottato entro il 1Â° luglio 2008. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al periodo precedente si applicano comunque i criteri di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 65.

Art. 9.
AttivitÃ in regime di stabilimento da parte di imprese di Stati terzi

1. La rubrica del capo II del titolo VI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: Â«IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZOÂ».

2. L'articolo 67 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
Â«Art. 67 *(AttivitÃ in regime di stabilimento)*. - 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilitÃ della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attivitÃ di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-*bis*, 66-*ter*, 66-*quater*, 66-*quinquies*, 66-*sexies* e 66-*septies*, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.Â».

Art. 10.
Disposizioni in materia di bilanci

1. All'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: Â«ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazioneÂ» sono soppresse.

Art. 11.
Vigilanza sulla gestione tecnica e finanziaria delle imprese di riassicurazione

1. Alla rubrica dell'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: Â«riassicurazioneÂ» e' inserita la seguente: Â«italianeÂ».

2. L'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 2, dopo la parola: Â«situazioneÂ» e inserita la seguente: Â«tecnicaÂ» e dopo le parole: Â«copertura delle stesseÂ» sono aggiunte, in fine, le seguenti: Â«, nonche' al possesso del margine di solvibilitaÂ»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
Â«3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.Â».

3. Dopo l'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
Â«Art. 195-*bis (Imprese di riassicurazione di altri Stati membri)*. - 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autoritÃ dello Stato membro di origine anche per l'attivitÃ svolta in regime di stabilimento o in regime di libertÃ di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autoritÃ di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autoritÃ dello Stato di origine, quando le irregolaritÃ commesse possano pregiudicare interessi generali, l'ISVAP puÃ² adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autoritÃ di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di libertÃ di prestazione di servizi.
5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivitÃ in regime di stabilimento o di libertÃ di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri

sistemi di pubblicitÃ individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autoritÃ di vigilanza dello Stato membro di origine.

Art. 195-*ter (Imprese di riassicurazione di Stati terzi)*. - 1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attivitÃ svolta nel territorio della Repubblica.Â».

4. All'articolo 197, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: Â«di altri Stati membri oÂ» sono soppresse.

Art. 12.
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di riassicurazione

1. All'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2, 3 e 5, lettera *d)*, le parole: Â«delle attivitÃ a copertura delle riserve tecniche eÂ» sono soppresse.

2. All'articolo 199 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2, 3, lettera *b)*, 4, lettera *b)* e 5, lettera *b)*, le parole: Â«delle attivitÃ a copertura delle riserve tecniche eÂ» sono soppresse.

3. All'articolo 200, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: Â«delle attivitÃ a copertura delle riserve tecniche eÂ» sono soppresse.

4. All'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2 e 4, lettera *b)*, le parole: Â«delle attivitÃ a copertura delle riserve tecniche eÂ» sono soppresse.

5. All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: Â«in un altro Stato membro oÂ» e Â«delle attivitÃ a copertura delle riserve tecniche eÂ» sono soppresse.

Art. 13.
Cooperazione con le autoritÃ di vigilanza degli altri Stati membri

1. L'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: Â«impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
b) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: Â«un'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
c) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: Â«un'altra impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
d) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: Â«un'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
e) al comma 2, dopo le parole: Â«ad un'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ».

2. Alla rubrica dell'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: Â«imprese di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ».

3. All'articolo 204, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: Â«impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«di riassicurazione,Â».

4. L'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: Â«imprese di assicurazioniÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
b) al comma 2, dopo le parole: Â«imprese di assicurazioniÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ».

5. L'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: Â«un'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ» e dopo le parole:
Â«dall'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
b) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: Â«dall'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le parole: Â«o di riassicurazioneÂ»;
c) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: Â«l'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
d) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: Â«l'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
e) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: Â«imprese di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
f) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: Â«un'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
g) al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: Â«l'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ».

6. L'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: Â«un'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
b) al comma 2, dopo le parole: Â«imprese di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ».

7. L'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) la lettera *a)* del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
Â«*a)* di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivitÃ assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;Â»;
b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: Â«da parte di imprese di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ» e dopo le parole: Â«in imprese di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
c) al comma 1, secondo capoverso, dopo la lettera *b)*, dopo le parole: Â«ad un'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
d) al comma 4, dopo le parole: Â«in cui imprese di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ», dopo le parole: Â«una impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ» e dopo le parole: Â«in imprese di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ».

Art. 14.
AttivitÃ di vigilanza supplementare

1. L'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
Â«Art. 210 *(Ambito di applicazione)*. - 1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano giÃ soggette alla vigilanza complessiva di solvibilitÃ esercitata dall'autoritÃ di un altro Stato membro.Â».

2. L'articolo 211 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: Â«sull'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
b) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: Â«dall'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
c) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole:
Â«nell'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
d) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: Â«un'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ».

Art. 15.
Disposizioni in materia di controllo interno e poteri di vigilanza

1. L'articolo 212 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: Â«o di riassicurazioneÂ»;
b) al comma 2, dopo le parole: Â«sull'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ».

2. L'articolo 213 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: Â«sull'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
b) al comma 2, dopo le parole: Â«imprese di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ» e dopo le parole: Â«vigilanza supplementareÂ» sono soppresse le seguenti: Â«sull'impresa assicurativaÂ».

3. L'articolo 214 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: Â«sull'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
b) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: Â«dall'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
c) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: Â«l'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
d) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: Â«l'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
e) al comma 2, dopo le parole: Â«sull'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ» e dopo le parole: Â«delle imprese di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ»;
f) al comma 3, dopo le parole: Â«sull'impresa di assicurazioneÂ» sono inserite le seguenti: Â«o di riassicurazioneÂ».

Art. 16.

AttivitÃ di vigilanza sulle operazioni infragruppo

... segue al link indicato

http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08056dl.htm - Parlamento

Hai letto: Riassicurazioni: Decreto Legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 - Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2008

Approfondimenti: Isvap > Imprese > Riassicurazione > Normativa > Civile >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it